Supplemento ordinario n. 3 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 294 del 19 dicembre 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **ROMA - Venerdì, 19 dicembre 1952** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2086.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Glinni Domenico di Pietro Paolo, in comune di Acerenza (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Glinni Domenico di Pietro Paolo per i terreni ricadenti nel comune di Acerenza (provincia di Potenza)

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento della predetta istanza, ha proceduto alla determinazione de terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Considerato inoltre che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Glinni Domenico di Pietro Paolo per i terreni ricadenti nel comune di Acerenza (provincia di Potenza), della superficie di ettari 44.24.16 specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo per complessivi ettari 29.79.40, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 14.44.76.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionati nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 20. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Glinni Domenico di Pietro-Paolo, in comune di Acerenza (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 828)					
San Domenico	3	11	—	Seminativo	III	2	39	66	299,57
Id.	3	19	—	Id.	II	27	39	74	5.479,48
					Totali	29	79	40	5.779,05

I terreni sopradescritti confinano:

Ovest: con strada vicinale di Amatiello e proprietà del medesimo;

Sud con proprietà del medesimo;

Est: con proprietà del medesimo e col torrente Cinestrello ed altri proprietari.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.882.684,80 (unmilioneottocentottantaduemila seicentottantaquattro e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Glinni Domenico di Pietro-Paolo, in comune di Acerenza (provincia di Potenza), constituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 828)					
San Domenico	3	14	—	Seminativo	II	2	32	87	465,74
Id.	3	19	—	Id.	II	12	11	89	2.423,79
					Totali	14	44	76	2.889,53

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà dello stesso;

Est: con proprietà dello stesso;

Sud: con proprietà dello stesso;

Ovest: con la strada vicinale di Amatiello

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2087.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di eredi Gorleri Gualtiero fu Giovanni, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti degli eredi Gorleri Gualtiero fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti degli eredi Gorleri Gualtiero fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 98.40.63, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 28. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta eredi Gorleri Gualtiero fu Giovanni, in comune di Lucera (Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 3352)					
Sant'Agapito	125	16	—	Seminativo	III	19	07	43	5.531,55
Id.	125	20	—	Incolto produttivo	unica	0	35	94	7,19
Id.	125	23	—	Seminativo	II	12	25	68	4.902,72
				Totali		31	69	05	10.441,46

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada comunale Foggia-Biccari;
Est: con De Ruggiero Domenico fu Nicola;
Sud: con il torrente Dorenso e Celone;
Ovest: con gli stessi terreni Gorleri Gualtiero.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 3352)					
Sant'Agapito	126	1	o	Incolto sterile (strada pubblica)	—	0	11	00	—
Id.	126	1	e	Pascolo	II	14	73	00	2 651,40
Id.	126	1	a	Seminativo	II	51	87	58	20.750,31
				Totali		66	71	58	23.401,71

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada consorziale Sant'Agapito e gli stessi eredi Gorleri Gualtiero;
Est: con De Ruggiero Domenico fu Nicola;
Sud: con la strada comunale Foggia-Biccari;
Ovest: con gli stessi eredi Gorleri Gualtiero.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.770.023,20 (duemilionisettecentosettantamilaventitre e cent. 20) per il 1° corpo, L. 6.057.930,60 (seimilionicinquantasettemilanovecentotrenta e cent. 60) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	31	69	05	10.441,46
2° Corpo	66	71	58	23.401,71
In complesso	98	40	63	33.843,17

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 8.827.953,80 (ottomilioniottocentoventisettemilanovecentocinquantatre e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2088.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Granatiero Antonio, Rita e Mattia fu Luigi, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Granatiero Antonio, Rita e Mattia fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia);
Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Granatiero Antonio, Rita e Mattia fu Lui-

gi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 6.77.23, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 33. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Granatiero Antonio, Rita e Mattia fu Luigi, per un terzo ciascuno, in comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 5402*)					
Cavaniglia	149	1	—	Seminativo	I	6	77	23	3.115,26

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con tratturo Foggia-Campolato;
Est e *sud*: con la stessa proprietà;
Ovest: con regio braccio Candelaro.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 700.933,50 (settecentomilanovecentotrentatre e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2089.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Graziani Ermanno e Giustino fu Filippo, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Graziani Ermanno e Giustino fu Filippo, in parti uguali, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia).

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le con-

dizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Graziani Ermanno e Giustino fu Filippo, in parti uguali, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 82.40.52, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 24. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Graziani Ermanno e Giustino fu Filippo, per un mezzo ciascuno, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7862)									
San Giovanni	325	1	—	Seminativo	III	82	40	52	24.721,56

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con Pavoncelli;
Est: con R. tratturello Stornara;
Sud: con lo stesso proprietario;
Ovest: con diversi piccoli proprietari da Barletta.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 6.674.821.20 (seimilioniseicentosettantaquattroottocentoventuno e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2090.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Greco Giuseppe fu Oronzo, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950 n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Greco Giuseppe fu Oronzo, per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Greco Giuseppe fu Oronzo, relativo ai terreni ricadenti nei comune di Nardò (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 28.07.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 26. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Greco avv. Giuseppe fu Oronzo, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1297)									
Manieri	28	35	—	Seminativo	V	28	07	40	2.245,92

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà del sig. Fiore Ippazio, Positano Salvatore, Re Giuseppe, Tarantino Giuseppe ed altri;
Est: con proprietà del sig. Positano Cosimo, Positano Lazzaro Antonio, Paladini Antonio, Chirivi Nicola, Zecca Emanuele ed altri;
Sud: con proprietà del cav. Tafuri Antonio;
Ovest: con proprietà del cav. ing. Tafuri Antonio, Bianco Giuseppe e Personé Alessandro.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 797.301,60 (settecentonovantasettemilatrecentouno e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2091.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Greco Giuseppe fu Oronzo, in comune di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950 n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Greco Giuseppe fu Oronzo, per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Greco Giuseppe fu Oronzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 102.58.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 25. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Greco Giuseppe fu Oronzo, in comune di Lecce (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, numero 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 993)					
L'Acquarella	158	43	—	Seminativo	III	2	20	03	594,08
Chiesurella	159	1	—	Id.	II	0	67	96	237,86
Masseria Alari d'avanti	159	3	—	Id.	III	3	89	72	1.052,24
Id.	159	4	—	Id.	III	2	83	72	763,04
Id.	159	5	—	Id.	III	4	36	55	1.178,68
Id.	159	6	—	Id.	IV	2	13	07	372,87
Id.	159	7	—	Id.	III	1	18	93	321,11
Id.	159	14	—	Id.	IV	0	93	34	163,35
Id.	159	15	—	Id.	III	6	52	50	1.761,75

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire

Segue 1° CORPO
(*Partita catastale n.* 993)

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Aia Vecchia	160	22	—	Seminativo	III	4	37	71	1.181,82
Giardinetto	160	23	—	Ficheto	II	0	24	98	99,92
Le Piro	160	24	—	Seminativo	IV	2	92	75	512,31
Lupara	160	25	—	Id.	III	4	01	46	1.083,94
Aia	160	26	—	Id.	II	2	16	00	756 —
Id.	160	27	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	03	17	—
Masseria Alari	160	28	—	Ficheto	II	0	03	20	12,80
Id.	160	29	—	Fabbricato rurale	—	0	16	63	—
Id.	160	30	—	Ficheto	II	0	03	87	15,48
Id.	160	31	—	Seminativo	IV	0	26	54	46 45
Id.	160	33	—	Frutteto	III	0	05	17	26 26
Aia Vecchia	160	44	—	Incolto produttivo	unica	0	06	00	0,72
				Totali		39	13	30	10.183,68

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada di accesso della strada vicinale di Frigole alla Masseria Arigliani e proprietà del sig. Palazzo-Cassilli (coniugi);

Est: con proprietà della signora Losavio Clementina;

Sud: con proprietà del sig. Pranzo-Zaccaria, Filippo, Antonio Caracciolo, Domenica Bortone Giacomo Costantini Maria;

Ovest: con proprietà del sig. Negro Gaetano e strada vicinale di Frigole.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 993)

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Macchia Alari	160	3	—	Pascolo cespugliato	I	3	44	52	344,52

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con strada vicinale di Frigole;

Est e *sud*: con proprietà Magi Concetta;

Ovest: con proprietà di Candido Clementina.

3° CORPO
(*Partita catastale n.* 993)

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
L'Acquarella	178	3	—	Seminativo	III	8	55	29	2.309,28
Aia	178	19	—	Id.	III	1	29	84	350,57
Masseria Ligorio	178	20	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	01	33	—
Campo	179	3	—	Uliveto	III	2	09	81	797,27
Id.	179	4	—	Fabbricato rurale	—	0	00	43	—
Masseria Ligorio	179	5	—	Uliveto	III	0	23	56	89,52
Id.	179	6	—	Id.	III	0	73	35	278,72
Id.	179	8	—	Id.	III	0	13	85	52,62
Id.	179	10	—	Porzione di fabbricato rurale	—	0	21	40	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue 3° CORPO (*Partita catastale n.* 995)					
Masseria Ligorio	179	11	—	Ficheto	III	0	04	88	10,25
Id.	179	12	—	Fabbricato rurale	III	0	19	42	—
Id.	179	13	—	Corte	III	0	05	92	—
Campo	179	56	—	Seminativo	IV	17	39	97	3 044,95
Vigna	180	12	—	Uliveto	II	27	31	84	13,659,20
Bosco	180	13	—	Fabbricato rurale	II	0	01	54	—
Id.	180	14	—	Uliveto	II	1	68	35	841,75
				Totali		60	00	78	21 434,13

I terreni sopradescritti confinano

Nord: con proprietà del sig. Pranzo Giovanni, Candido Clementina;
Est: con proprietà del sig. Libertini Luigi, Società per le bonifiche ferraresi;
Sud: con proprietà del sig. Rollo Carmelo, Losavio Clorindo, Losavio Giovanni, Guido Giuseppe;
Ovest: con proprietà Chillino Anna e Scardino Francesco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.513.297,10 (tremilionicinquecentotredicimiladuecentonovantasette e cent. 10) per il 1° corpo, L. 86.130 (ottantaseimilacentotrenta) per il 2° corpo, L. 7.337.546,10 (settemilionitrecentotrentasettemilacinquecentoquarantasei e cent. 10) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dello art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	39	13	30	10.183,68
2° Corpo	3	44	52	344,52
3° Corpo	60	00	78	21.434,13
In complesso	102	58	60	31.962,33

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 10.936.973,20 (diecimilioninovecentotrentaseimilanovecentosettantatre e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2092.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Greco Paolo fu Oronzo, in comune di Vernole (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Greco Paolo fu Oronzo, per i terreni ricadenti nel comune di Vernole (provincia di Lecce);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Greco Paolo fu Oronzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Vernole (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 92.04.42, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* · ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 21. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Greco Paolo fu Oronzo, in comune di Vernole (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, numero 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2900)					
Masseria Dragone	38	9	—	Uliveto	II	8	99	09	4.495,45
Vanze	38	15	—	Id.	III	1	73	92	660,90
Id.	38	16	—	Id.	III	5	56	10	2.113,18
Masseria Dragone	38	27	—	Fabbricato rurale	—	0	03	24	—
Id.	38	28	—	Id.	—	0	02	40	—
Vigne di Vanze	39	16	—	Uliveto	III	17	70	88	6.729,34
Id.	39	22	—	Id.	IV	12	64	08	2.528,16
Masseria Dragone	39	27	—	Id.	III	20	78	31	7.897,58
Id.	39	30	—	Id.	III	6	15	61	2.339,32
Id.	39	31	—	Seminativo	III	0	85	75	231,52
Id.	39	32	—	Pascolo	II	2	23	47	89,39
Id.	39	36	—	Seminativo	IV	0	95	36	166,70
Id.	39	37	—	Pascolo	II	2	46	67	98,67
Id.	39	38	—	Seminativo	IV	3	08	06	339,10
Id.	39	39	—	Ficheto	II	0	90	16	360,64
Id.	39	40	—	Fabbricato rurale	—	0	32	23	—
Id.	39	41	—	Agrumeto	unica	0	03	22	70,84
Id.	39	42	—	Id.	unica	0	21	02	462,44
Id.	39	43	—	Pascolo	II	1	28	26	51,30
Id.	39	44	—	Seminativo	IV	5	48	84	960,47
Id.	39	45	—	Id.	IV	0	57	85	101,24
					Totali	92	04	42	29.896,24

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada comunale Vanze-Termolito;
Est: con proprietà del signor De Pascalis Francesco e Tafuri Antonio e Michele;
Sud: con strada comunale Acquarica-Torre Specchia Ruggeri;
Ovest: con strada comunale Dragone, con proprietà De Giorgi Giorgio, Stabile Luigi, Luciano ecc., Beli e Pascoli, De Giorgi Alberto ed altri.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 10.295.511,10 (diecimilioniduecentonovantacinquemilacinquecentoundici e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2093.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo del l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Greco Paolo fu Oronzo, in comune di Melendugno (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Greco Paolo fu Oronzo, per i terreni ricadenti nel comune di Melendugno (provincia di Lecce);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Greco Paolo fu Oronzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Melendugno (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 18.85.59, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 23. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Greco Paolo fu Oronzo, in comune di Melendugno (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, numero 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 3038)					
Masseria Sbotta	86	16	—	Seminativo	IV	0	99	27	138,98
Id.	87	1	—	Id.	IV	4	87	15	681,98
				Totali		5	86	40	820,96

I terreni sopradescritti sono intersecati dalla strada della bonifica Limini-Fontanelle e confinano:

Nord: con strada vicinale Masseria Padulecchia;
Est e sud: con proprietà del sig. Personè Giacinto;
Ovest: con proprietà del sig. Gabrieli Luigi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (Partita catastale n. 3038)					
Masseria Porcaccini	87	2	—	Seminativo	IV	5	63	01	788,21
Id.	87	3	—	Pascolo	II	1	62	21	81,11
				Totali		7	25	22	869,32

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con strada della Bonifica Limini-Fontanella;

Est: con proprietà del sig. Personè Giacinto, Gabrieli Pantaleo.

Sud: con proprietà dei signori Greco Paolo, Gabrieli Luigi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (Partita catastale n. 3038)					
Masseria Sbotta	98	28	—	Seminativo	IV	2	04	78	286 69

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (Partita catastale n. 3038)					
Sugli	97	4	—	Seminativo	III	1	10	34	297,92
Id.	97	5	—	Vigneto	II	1	34	06	1 139,51
Id.	97	6	—	Seminativo	II	0	15	99	49 56
Id.	97	97	—	Vigneto	II	1	08	80	924,80
				Totali		3	69	19	2 411 79

I terreni sopradescritti sono intersecati dal canale principale Zuddea-Zalapezze e confinano:

Nord: con la strada vicinale, Pasule Masseria Porcaccini;

Est: con strada di bonifica Limini-Fontanelle e con proprietà dei signori Lecciso Vincenzo Mario e Maria-Luisa e Gabrieli Luigi;

Ovest: con proprietà del signor De Vito Ubaldo, De Vito Luigi, Brametta Vincenzo ed altre.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 287.336 (duecentottantasettemilatrecentotrentasei) per il 1° corpo, L. 296.962,10 (duecentonovantaseimilanovecentosessantadue e cent. 10) per il 2° corpo, L. 100.341,50 (centomilatrecentoquarantuno e cent. 50) per il 3° corpo, L. 831.819,75 (ottocentotrentunmilaottocentodiciannove e cent. 75) per il 4° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	5	86	40	820,96
2° Corpo	7	25	22	869,32
3° Corpo	2	04	78	286,69
4° Corpo	3	69	19	2.411,79
In complesso	18	85	59	4.388,76

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.516.459,35 (unmilionecinquecentosedicimilaquattrocentocinquantanove e cent. 35) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2094.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Greco Paolo fu Oronzo, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Greco Paolo fu Oronzo, per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Greco Paolo fu Oronzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 353.95.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 22. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Greco Paolo fu Oronzo, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3378)					
Masseria Olivastro	55	15	—	Seminativo	IV	25	47	80	4.713,43
Id.	55	16	—	Id.	III	23	36	30	6.775,27
Id.	55	17	—	Id.	III	46	80	40	13.573,16
Id.	55	18	—	Id.	II	2	07	50	871,50
Id.	55	19	—	Uliveto	I	1	42	60	1.069,50
Id.	55	20	—	Seminativo	III	1	62	20	470,38
Id.	55	21	—	Fabbricato rurale	—	1	28	60	—
Id.	55	24	—	Seminativo	II	0	51	40	215,88
Id.	55	26	—	Id.	II	1	69	00	709,80
Id.	55	27	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	04	70	—
Id.	55	28	—	Id.	—	0	05	80	—
Id.	55	29	—	Seminativo	II	3	96	70	1.666,14
Id.	55	30	—	Id.	II	4	02	80	1.691,76
Id.	55	31	—	Uliveto	II	0	49	70	273,35
Id.	55	32	—	Id.	II	0	64	00	352 —
Id.	55	33	—	Seminativo	III	36	71	20	10.646,48
Id.	55	34	—	Id.	III	13	63	80	3.953,02
Id.	55	35	—	Id.	III	18	36	40	5.325,56
Id.	55	36	—	Id.	III	1	71	60	497,64
Id.	55	37	—	Pascolo cespugliato	I	2	12	40	361,08
Id.	55	38	—	Seminativo	II	5	39	00	2.263,80
Id.	55	40	—	Id.	III	66	64	10	19.325,89
Id.	55	41	—	Id.	III	13	35	60	3.873,24
Id.	55	42	—	Id.	II	25	99	40	10.917,48
Id.	55	43	—	Uliveto	II	2	22	40	1.223,20
Id.	55	44	—	Seminativo	II	30	51	10	12.814,62
Id.	55	46	—	Id.	III	23	79	00	6.899,10
				Totali		353	95	50	110.485,28

I terreni sopradescritti sono intersecati dalla strada comunale antica Nardò-Copertino e dalla strada vicinale Paduli e confinano:

Nord: con proprietà dei signori Spano Cosimo e Pasquale, De Michele Carlo, Urso Vincenzina, Del Prete G. Battista ed altro;

Est: con la strada comunale antica Nardò-Copertino con proprietà del signor Tafuri Antonio e strada provinciale Nardò-Lecce;

Sud: con proprietà del sig. Demetrio Raffaele, Grassi Rosina, Caputo Vincenzo, Personè Anna ed altri;

Ovest: con proprietà del signor Cazzato Salvatore Donato.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 37.398.642,25 (trentasettemilionitrecentonovantottomilaseicentoquarantadue e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. **2095.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Groglia Francesco fu Luigi, in comune di Ortanova (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Groglia Francesco fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Ortanova (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Groglia Francesco fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ortanova (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 15.59.29, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 27. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Groglia Francesco fu Luigi, in comune di Ortanova (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 3167)					
S. Leonardo	64	6	—	Pascolo	II	6	83	80	1.435,98

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: con Magaldi Beatrice fu Carlo ed altri;

Ovest: con strada vicinale Ferrante;

Sud-est: con i limiti del comune di Stornarella.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 3167)					
S. Leonardo	64	7	c	Seminativo	III	8	75	49	2.714,01

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: con strada vicinale Ferrante;
Nord-ovest: con Groglia fratelli e sorelle fu Luigi;
Sud-est: con i limiti del comune di Ascoli Satriano.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 358.995 (trecentocinquantottomilanovecentonovantacinque) per il 1° corpo, L. 732.782,70 (settecentotrentaduemilasettecentottantadue e cent. 70) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	6	83	80	1.435,98
2° Corpo	8	75	49	2.714,01
In complesso	15	59	29	4.149,99

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L 1.091.777,70 (unmilionenovantunmilasettecentosettantasette e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2096.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Grossi Mario fu Tommaso, in comune di Craco (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Grossi Mario fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Craco (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Grossi Mario fu Tommaso, relativo ai terreni ricadenti nei comune di Craco (provincia di Matera), per una superficie di ettari 48.59.39, specificatamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli* Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti di Governo, registro n. 63, *foglio n.* 29. — Palla

Allegato N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Grossi avv. Mario fu Tommaso, in comune di Craco (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1312)					
Comunella	35	4	—	Pascolo cespugliato	II	0	36	74	11,76
Id.	35	5	—	Id.	II	0	80	74	25,84
Id.	35	6	—	Seminativo	III	1	14	40	160,16
San Marco	35	19	—	Pascolo cespugliato	II	10	11	38	323,64
Id.	35	20	—	Seminativo	IV	4	09	90	286,93
Id.	35	21	—	Pascolo	II	0	06	33	3,16
Id.	35	22	—	Seminativo	IV	3	79	10	265,37
Id.	35	33	—	Id.	IV	18	13	00	1.269,10
Id.	35	34	—	Pascolo cespugliato	II	10	07	80	322,50
				Totali		48	59	39	2.668,46

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Di Sanza Annina fu Domenico;
Sud: con terreni della stessa proprietà;
Est: con Di Sanza Annina fu Domenico.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 876.299,70 (ottocentosettantaseimiladuecentonovantanove e cent. 70) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
Fanfani

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2097.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Guida Ambrogio di Francesco, in comune di Miglionico (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67:

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Guida Ambrogio, di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Miglionico (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Guida Ambrogio, di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Miglionico (provincia di Matera), per una superficie di ettari 21.79.43, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 31. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guida Ambrogio di Francesco, in comune di Miglionico (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1030)					
Tumpagno	26	69	—	Seminativo	I	8	25	09	3.300,36
Cordaniero	26	45	—	Id. . .	II	13	54	34	4.198,45
				Totali		21	79	43	7.498,81

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con terreni della stessa proprietà;
Sud: con la strada comunale Pozzo Colaprece;
Ovest: con proprietà eredi Onorati;
Est e *nord-est*: con proprietà Tortorelli Eustacchio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.087.655,45 (duemilioniottantasettemilaseicentocinquantacinque e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2098.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Iarrapino Pietro fu Tommaso, in comune di Cagnano Varano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di *Iarrapino Pietro fu Tommaso*, per i terreni ricadenti nel comune di Cagnano Varano (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Iarrapino Pietro fu Tommaso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cagnano Varano (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 167 71.46, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservario e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 35. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Iarrapino Pietro fu Tommaso, in comune di Cagnano Varano (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950 n 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 2653)					
Isola . . .	1	5	a	Pascolo cespugliato . . .	II	2	72	35	149,79
Id.	1	2	e	Bosco alto fusto	II	43	28	80	3.679,48
Id. . .	1	2	c	Id.	II	22	15	63	1.883,28
				Totali . . .		68	16	78	5.712,55

I terreni sopradescritti confinano:
Nord con demanio dello Stato;
Est con Corriere Pasquale;
Sud con lago di Varano;
Ovest con demanio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n. 2653*)					
Isola	1	5	c	Pascolo cespugliato	II	1	72	71	94,99
Id.	1	4	—	Incolto produttivo	III	2	54	07	19,06
Id.	1	3	—	Pascolo cespugliato	II	4	78	61	263,24
Id.	1	2	g	Bosco alto fusto	II	37	35	57	3.175,23
Id.	1	2	h	Id.	II	33	71	68	2.865,94
Id.	2	3	a	Pascolo cespugliato	II	4	28	03	235,42
Id.	2	2	b	Bosco alto fusto	II	5	51	12	468,45
Id.	2	2	c	Id.	II	9	65	89	821,01
					Totali	99	57	68	7.943,34

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Demanio dello Stato;
Est: con Coriere Maria;
Sud: con proprietà del comune di Cagnano Varano;
Ovest: con Coriere Pasquale.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.985.162,45 (unmilionenovecentottantacinquemilacentosessantadue e cent. 45) per il 1° corpo e di L. 2.724.629,95 (duemilionisettecentoventiquattromilaseicentoventinove e cent. 95) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	68	16	78	5.712,55
2° Corpo	99	57	68	7.943,34
In complesso	167	74	46	13.655,89

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.709.792,40 (quattromilionisettecentonovemilasettecentonovantadue e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2099.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Iarrapino Pietro fu Tommaso e figlio Agostino-Tommaso-Angelo, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Iarrapino Pietro fu Tommaso e figlio Agostino-Tommaso-Angelo, rispettivamente per le quote, espresse in termini di reddito dominicale, di L. 13.733,22 e L. 6.926,61, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Iarrapino Pietro fu Tommaso e figlio Agostino-Tommaso-Angelo, rispettivamente per le quote, espresse in termini di reddito dominicale, di L. 13.733,22 e L. 6.926,61, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 71.24.08, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 34. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Iarrapino Pietro fu Tommaso e figlio Agostino Tommaso Angelo rispettivamente per le quote del 66,47 per cento e 33,53 per cento espresse in termini di reddito dominicale, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2163)					
Posta del Colle	16	4	—	Seminativo	III	71	24	08	20.659,83

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la strada vicinale della Marchesa;
Est: con la strada comunale Torrefantina;
Ovest: con la stessa proprietà;
Sud: col torrente Triolo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.578.154,10 (cinquemilionicinquecentosettantottomilacentocinquantaquattro e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2100.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Iarrapino Pietro fu Tommaso, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Iarrapino Pietro fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Iarrapino Pietro fu Tommaso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 42.57.12, specificamente descritti nello elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 36. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Iarrapino Pietro fu Tommaso, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO

(*Partita catastale nn.* 1175-1154)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Posta del Colle	16	1	—	Fabbricato rurale	—	0	03	16	—
Id.	16	2	—	Seminativo	III	6	75	25	1.958,23
Id.	16	8	—	Id.	II	15	50	58	6.202,32
Id.	16	7	—	Pascolo	II	0	49	91	89,84
Id.	16	9	—	Seminativo	II	19	78	82	7.912,88
				Totali		42	57	12	16.163,27

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Pucci Nicola fu Giovanni, Lembo Alberto fu Michele, Guerrieri Vincenzo di Luigi, Querques Nicola-Angelo fu Francesco, De Santis Giovanni di Francesco, Incoronato Michele fu Vincenzo;

Est: con la strada comunale Torrefantina;

Sud: con la strada vicinale della Marchesa;

Ovest: con Guerrieri Vincenzo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.221.134,10 (quattromilioniduecentoventunomilacentotrentaquattro e cent. 10) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2101.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Labriola Elisa fu Pietro Antonio, maritata Losacco, in comune di Banzi (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Labriola Elisa fu Pietro-Antonio, maritata Losacco, per i terreni ricadenti nel comune di Banzi (provincia di Potenza);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Labriola Elisa fu Pietro-Antonio, maritata Losacco, relative ai terreni ricadenti nel comune di Banzi (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 28.36.44, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 38. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Labriola Elisa fu Pietro Antonio, maritata Losacco, in comune di Banzi (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1973)					
Valle d'Angelo di Sotto	7	10	—	Seminativo	IV	15	64	28	2.190 —
Id.	7	32	—	Id. . . .	III	12	72	16	2.544, 32
				Totali .		28	36	44	4.734, 32

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada comunale Madamagiulia;

Est: con proprietà della medesima;

Sud: con tratturo comunale Palazzo-Irsina;

Ovest: con Cosentino Ada fu Francesco maritata Larocca.

L'indennità di espropriazone offerta è di L. 1.442.196 (unmilionequattrocentoquarantaduemilacentonovantasei) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, *n. 2102*.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Laccone Giovanni fu Francesco, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Laccone Giovanni fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Laccone Giovanni fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 6.61 17) specificamente descritti nell'elenco n. 1, allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 39. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Laccone Giovanni fu Francesco, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1239)					
Coppa Castagna	101	24	—	Seminativo	II	2	91	60	1.166,40
Id.	101	17	—	Id.	II	3	69	57	1.476,28
				Totali . .		6	61	17	2.644,68

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest col tratturo Lucera-Castel di Sangro;

Nord-est con la stessa proprietà;

Sud-est con Di Gioia Giuseppe di Teodoro;

Sud-ovest con la strada comunale Pontalvanite.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 687.616,80 (seicentottantasettemilaseicentosedici e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2103.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di La Medica Mary fu Tommaso, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di La Medica Mary fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di La Medica Mary fu Tommaso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 3.25.58, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 40. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta La Medica Mary fu Tommaso, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprieta dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 1241*)									
Posta Carrega . .	1	1	—	Seminativo	II	3	25	58	1.302,34

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: col torrente Petrulli;
Est: con Gagliardi Umberto fu Francesco-Paolo;
Sud con la stessa La Medica Mary;
Ovest: col tratturo Celano.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 338.608,40 (trecentotrentottomilaseicentotto e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2104.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lamonica Luigi fu Pietro, in comune di Corato (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lamonica Luigi fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Corato (provincia di Bari);
Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei con-

fronti di Lamonica Luigi fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Corato (provincia di Bari), per una superficie di ettari 19.76.58, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 41. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lamonica Luigi fu Pietro, in comune di Corato (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e *Lucania* - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 11565)					
Murgetta	67	293	—	Seminativo	IV	3	14	10	188,45
Id.	67	265	—	Pascolo	II	6	21	60	372,96
Id.	67	260	—	Id.	II	6	86	15	411,69
Id.	67	258	—	Seminativo	IV	3	54	73	212,84
					Totali . . .	19	76	58	1.185,94

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Lamonica Michele fu Pietro, di Lamonica Vito Antonio fu Pietro;

Est: con la proprietà dello stesso;

Sud: con la strada vicinale Murgetta;

Ovest: con la proprietà di Cantatore Grazia di Benedetto, di D'Alfonso Filomena di Nicola, di D'Introno Grazia di Giuseppe ed altre.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 345.929,05 (trecentoquarantacinquemilanovecentoventinove e centesimi 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2105.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lancieri Luca fu Filippo, in comune di Oppido Lucano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lancieri Luca fu Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Oppido Lucano (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lancieri Luca fu Filippo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Oppido Lucano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 19.95.62, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 42. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lancieri Luca fu Filippo, in comune di Oppido Lucano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2374)					
Piano Gorgo	16	7	—	Seminativo	IV	5	81	00	639,10
Trigneto	16	8	—	Pascolo	I	3	64	00	345,80
Piano della Campana	16	9	—	Seminativo	II	2	94	58	795,36
				(*Partita catastale n.* 4511)					
Torre	16	25	a	Seminativo	IV	5	05	90	556,49
Id.	16	28	—	Pascolo	I	2	50	14	237,63
					Totali	19	95	62	2.574,38

I terreni sopradescritti confinano:

Sud: con il tratturo Oppido Bradano;

Ovest: con Mauriello Canio di Saverio;

Nord ed *est*: con proprietà del medesimo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 785.067,75 (settecentottantacinquemilasessantasette e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2106.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Latronico Mario di Giuseppe, in comune di Tursi (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Latronico Mario di Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Tursi (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Latronico Mario di Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tursi (provincia di Matera), per una superficie di ettari 3.68.74, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 43. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Latronico Mario di Giuseppe, in comune di Tursi (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 3326*)					
La Torre	39	51	—	Seminativo	III	3	68	74	848,10

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-est ed *ovest* con terreni della stessa proprietà;
Sud-ovest: col fosso del confine e con il limite del comune di Colobraro.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 250.189,50 (duecentocinquantamilacentottantanove e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2107.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Laviano Gennaro fu Pietro, in comune di Melfi (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951 n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67,

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Laviano Gennaro fu Pietro, pe terreni ricadenti nel comune di Melfi (provincia di Potenza)

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Laviano Gennaro fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Melfi (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 270.73.57, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 44. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Laviano Jennaro fu Pietro, in comune di Melfi (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO

(*Partita catastale n. 3887*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Barone	5	17	—	Seminativo	I	25	89	83	12.172,21
Id.	6	14	—	Pascolo	I	1	41	03	267.96
Id.	6	30	—	Seminativo	II	0	64	96	220,86
Id.	6	15	—	Id.	I	28	00	28	13.161,32
Id.	6	31	—	Pascolo	I	5	58	40	1.060,96
Id.	18	7	—	Seminativo	I	1	09	28	513,62
				(*Partita catastale n. 5236*)					
S. Nicolò	18	15	—	Seminativo	II	4	95	49	1.684,67
Id.	18	14	—	Id.	I	15	03	65	7.067,15
				Totali . . .		82	62	92	36.148,75

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada interpoderale di Polini Armando, Gerardi Vito e Bizzarra Teresa;

Ovest: con Bizzarra Teresa e Laviano Michelangelo;

Sud: con proprietà eredi Abruzzese.

Il corpo e intersecato nel senso est-ovest dalla ferrovia Gioia-Rocchetta e dal tratturo Foggia-Ordona-Lavello.

2° CORPO

(*Partita catastale n. 3887*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
S. Nicola degli Abruzzesi	4	40	i	Seminativo	I	19	33	98	9.089,71
S Nicola	4	50	—	Id.	I	0	26	40	124,08
S Nicola degli Abruzzesi	4	37	—	Pascolo cespugliato	III	1	07	99	107,99
Posta S. Nicola	5	1	—	Id.	IV	0	79	04	51,38
Id.	5	18	—	Id.	IV	0	64	68	42,04
Id.	5	2	—	Seminativo	I	9	38	32	4.410,11
Id.	5	19	—	Id.	I	14	17	64	6.662,92
Id.	5	20	—	Id.	I	14	15	42	6.652,46
				Totali .		59	83	47	27.140,69

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con fiume Ofanto;

Ovest: con proprietà eredi Abruzzese;

Est: con vallone della Casella e proprietà dello stesso Laviano Gennaro;

Sud: con tratturello Foggia-Ordona-Lavello e con proprietà dello stesso Laviano Gennaro.

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire

3° CORPO

(*Partita catastale n. 3887*)

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Palo Rotondo	12	13	—	Pascolo cespugliato	III	7	05	27	705.27
Id.	12	29	—	Pascolo	II	8	82	71	1.279,93
Id.	12	28	—	Id.	II	13	98	28	2.027.51
Id.	12	10	—	Id.	II	15	74	25	2.282.66
Id.	12	2	—	Pascolo cespugliato	IV	0	93	74	60.93
Id.	12	1	—	Id.	IV	0	28	55	18.55
Id.	12	8	—	Pascolo	II	15	61	83	2.264 65
Id.	12	7	—	Pascolo cespugliato	IV	1	60	60	104 39
Id.	12	9	—	Id.	III	1	15	20	115.20
Id.	12	11	—	Id.	III	0	17	57	17 57
Id.	12	12	—	Id.	II	0	13	62	15.66
Id.	12	21	—	Pascolo	II	2	10	51	305,24
Id.	12	27	—	Pascolo cespugliato	III	2	95	21	295 21
Id.	12	45	—	Pascolo	II	9	87	96	1.432 54
Id.	12	25	—	Id.	II	9	44	40	1.36[illegible] 67
Id.	12	32	—	Pascolo cespugliato	II	4	34	70	499.90
Id.	12	30	—	Id.	III	1	81	31	181,31
Id.	12	31	—	Id.	III	2	29	29	229 29
Id.	12	33	—	Id.	II	11	47	17	1.31[illegible] 22
Id.	12	22	—	Bosco alto fusto	II	0	24	03	22 83
Id.	12	26	—	Pascolo	II	0	80	87	117 26
Id.	12	53	—	Bosco alto fusto	II	4	22	88	401,73
Id.	12	46	—	Pascolo	II	12	24	21	1.775,10
Id.	12	3	—	Pascolo cespugliato	II	0	93	02	93,02
				Totali		128	27	18	16 934 64

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il fiume Ofanto;

Ovest: con la ferrovia Avellino-Rocchetta;

Sud: con la proprietà Laviano Concetta fu Pasquale.

Il corpo è attraversato nella direzione nord-sud dalla strada provinciale Dauno-Lucana.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 9.436.695,60 (novemilioniquattrocentotrentaseimilaseicentonovantacinque e cent. 60) per il 1° corpo L. 7.068.985,40 (settemilionisessantottomilanovecentottantacinque e cent. 40) per il 2° corpo L. 4.895.449,55 (quattromilioniottocentonovantacinquemilaquattrocentoquarantanove e cent. 55) per il 3° corpo salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	82	62	92	36.148.75
2° Corpo	59	83	47	27.140.69
3° Corpo	128	27	18	16.934.64
In complesso	270	73	57	80.224.08

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 21.401.130,55 (ventunomilioniquattrocentounomilacentotrenta e cent. 55) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2108.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Laviano Gennaro fu Pietro, in comune di Ortanova (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Laviano Gennaro fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Ortanova (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Laviano Gennaro fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ortanova (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 42.77.43, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 45. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Laviano Gennaro fu Pietro, in comune di Ortanova (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 920*)					
Posta della Casa	43	7	—	Seminativo	II	14	76	36	6.348,35
Id.	43	8	—	Id.	II	14	81	39	6.369,98
Id.	43	9	a	Vigneto	I	10	70	18	11.771,97
Id.	43	9	c	Id.	I	2	49	50	2.744,50
				Totali		42	77	43	27.234,80

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Gaeta Antonio, Francesco e Vincenzo fu Giovanni;
Est: col comune di Stornara e con Todaro Antonio di Giovanni, Cirillo Battista fu Donato e Muscio Giuseppe fu Nicola;
Sud: con la strada vicinale la Porcoreccia;
Ovest: con Laviano Adolfo fu Pasquale.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 8.750.442,05 (ottomilionisettecentocinquantamilaquattrocentoquarantadue e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2169.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Leccisotti Antonio fu Vincenzo, in comune di Torremaggiore (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Leccisotti Antonio fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Leccisotti Antonio fu Vincenzo, relative ai terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 4.06.54, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 46. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Leccisotti Antonio fu Vincenzo, in comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1781)									
Pietraginni	78	5	a	Seminativo	II	4	06	54	1.748,14

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: con Casillo Salvatore fu Francesco;
Sud-est: con la stessa proprietà;
Sud-ovest: con Leccisotti Maria di Antonio.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 454.516,40 (quattrocentocinquantaquattromilacinquecentosedici e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2110.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Le Hon Federico-Maria-Eduardo e De Fragnier Genoveffa-Maria-Amalia, coniugi, in comune di Palazzo San Gervasio (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Le Hon Federico-Maria-Eduardo e De Fragnier Genoveffa-Maria-Amalia, coniugi, ciascuno in parti uguali, per i terreni ricadenti nel comune di Palazzo San Gervasio (provincia di Potenza);

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Le Hon Federico-Maria-Eduardo e De Fragnier Genoveffa-Maria-Amalia, coniugi, ciascuno in parti uguali, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Palazzo San Gervasio (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 58.40.45, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 37. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Le Hon Federico-Maria-Eduardo e De Fragnier Genoveffa-Maria-Amalia, coniugi, ciascuno in parti uguali, in comune di Palazzo San Gervasio (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 4911*)									
Castellani . .	2	5	a	Seminativo	III	58	40	45	12.849 —

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà di Baulà De Colombriers Maria fu Leopoldo;

Ovest: con proprietà di Baulà De Colombriers Maria fu Leopoldo;

Sud: con strada vicinale di Oreficicchio;

Est: con proprietà del medesimo.

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L. 3.790.455 (tremilionisettecentonovantamilaquattrocentocinquantacinque), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESI[illegible]E DELLA REPUBBLICA [illegible] novembre 1952, n. 2[illegible].

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lemarangi Giuseppe fu Gioacchino, in comune di Mottola (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lemarangi Giuseppe fu Gioacchino, per i terreni ricadenti nel comune di Mottola (provincia di Taranto);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lemarangi Giuseppe fu Gioacchino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Mottola (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 94.32.27, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 47. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lemarangi Giuseppe fu Gioacchino, in comune di Mottola (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 2539)					
Marina	80	2	—	Seminativo	III	4	95	00	742.50
Id.	80	15	—	Id.	II	0	66	33	159,19
				Totali		5	61	33	901.69

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la stessa proprietà Lemarangi Giuseppe fu Gioacchino;
Est: con proprietà Romanazzi Guglielmo fu Giovanni;
Sud: con Antonucci Tommaso fu Nunzio ed altri.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 2539)					
Marina	80	27	—	Seminativo	II	0	37	19	89.26
Molini	94	1	—	Id.	II	5	09	61	1.223,06
				Totali		5	46	80	1.312.32

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-est: con la strada provinciale Napoli-Lecce;
Nord-ovest: con strada vecchia Fosso Morandi;
Sud-ovest: con proprietà D'Elia Cosimo fu Domenico ed altri.

Il corpo è intersecato nel senso nord-ovest e sud-est dalla provinciale Napoli-Lecce.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale nn.* 2539-2540)					
Bellanova	62	27	—	Pascolo cespugliato	III	3	49	00	174,50
Difesa delle Vigne	62	42	—	Id.	III	2	02	08	101.04
Id.	62	43	—	Seminativo	III	0	58	54	87,81
				Totali		6	09	62	363.35

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-ovest: con proprietà De Giorgio Giovanna di Domenico;
Est: con proprietà Mirizzi Francesco fu Cosimo ed altre;
Sud-ovest: con proprietà Romanazzi Guglielmo.

Il corpo è intersecato nel senso nord-sud dalla strada vicinale Lama di Cava Pandaro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	*are*	*centiare*	*Lire*
4° CORPO (*Partita catastale n.* 2539)									
Morandi	81	19	—	Seminativo	II	3	13	90	753,36

Il terreno sopradescritto confina:

Nord con proprietà Putignano Attilio fu Domenico ed altre;
Est con proprietà Romanazzi Guglielmo;
Sud-ovest con proprietà Romanazzi Guglielmo.

Il corpo è intersecato nel senso ovest-est dal fosso Morandi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
5° Corpo (*Partita catastale n.* 2539)									
Marine	81	44	—	Seminativo	I	4	41	95	1.591,52

Il terreno sopradescritto confina:

Nord con proprietà D'Onghia Filippo fu Giuseppe-Antonio;
Est con la strada vicinale Lama di Cova Pandaro;
Sud-ovest con sentiero Lama di Cova Zecchini.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
6° CORPO (*Partita catastale n.* 2539)									
Arco	81	48	—	Seminativo	II	4	12	69	990,46

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest con proprietà Ciccone Francesco fu Giorgio;
Sud-est con proprietà Ciccone Francesco fu Giorgio;
Sud-ovest con proprietà Notaristefano Nicoletta fu Pasquale.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
7° CORPO (*Partita catastale n.* 2539)									
Lama di Cola	82	38	—	Seminativo	I	2	57	05	925,38

Il terreno sopradescritto confina:

Nord con proprietà Simonetti Anna fu Giuseppe-Antonio;
Est con la stradella Macchia Lama di Cola;
Sud-ovest con strada vicinale Sant'Angelo Macchia.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

8° CORPO
(Partita catastale n. 2539)

Matine	96	41	—	Seminativo	II	1	66	10	398,64

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-est: con proprietà Morea Vincenzo fu Cesare ed altre;
Nord-ovest: con proprietà Conte Giacomo fu Ignazio ed altre;
Sud-ovest: con strada vicinale Taverna Ponte Le Matine.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

9° CORPO
(Partita catastale n. 2540)

Difesa delle Vigne	64	13	—	Seminativo	IV	2	19	30	175,44

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la strada vicinale Difesa delle Vigne IV;
Ovest: con la strada vicinale Difesa delle Vigne I;
Sud: con proprietà Cornacchia Antonio fu Giambattista.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

10° CORPO
(Partita catastale n. 2540)

Difesa delle Vigne	64	23	—	Seminativo	IV	0	17	62	14,10
Id.	64	35	—	Id.	IV	0	14	12	11,30
Id.	64	48	—	Pascolo cespugliato	II	10	07	55	755,66
				Totali		10	39	29	781,06

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà D'Oughia Francesco ed altre;
Ovest: con la strada vicinale Difesa delle Vigne I;
Sud-ovest: con proprietà Semeraro Francesco fu Domenico.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

11° CORPO
(Partita catastale n. 2540)

Difesa delle Vigne	64	27	—	Seminativo	IV	1	58	97	127,18

Il terreno sopradescritto confina:
Ovest: con proprietà Ventrice Filomena e con la strada vicinale Difesa della Vigna I;
Est: con proprietà Lupoli Pasqualina-Rosa fu Francesco ed altre;
Sud-est: con proprietà Notaristefano Angelo-Antonio di Michele.

12° CORPO

(*Partita catastale n.* 2539)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
San Cataldo	93	4	—	Seminativo	II	7	46	60	1.791 84
Id.	93	14	—	Pascolo	II	2	93	20	205,24
Id.	93	28	—	Seminativo	II	4	66	59	1.119 81
Id.	93	5	—	Id.	II	1	73	86	417 26
Id.	93	11	—	Id.	II	1	65	33	396,79
Id.	93	17	—	Id.	II	2	09	93	503,83
Id.	93	12	—	Fabbricato rurale	—	0	20	14	—
Id.	93	13	—	Pascolo	II	4	70	80	329,56
					Totali	25	46	45	4.764,33

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la strada vicinale Scorvi-Selvapiana e con proprietà Canese Lucia di Francesco ed altre;
Nord-ovest: con proprietà D'Aprile Antonio fu Nicola ed altre,
Sud: con la strada vicinale Burra Cione e con la stessa proprietà Lemarangi Giuseppe fu Gioacchino.

13° CORPO

(*Partita catastale n.* 5500)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Annunziata	79	50	—	Seminativo	III	4	17	20	625,80

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con il Fosso Matine;
Sud-est: con proprietà Notaristefano Nicoletta fu Pasquale;
Sud-ovest: con la strada vicinale Fontana-Selvapiana.

14° CORPO

(*Partita catastale n.* 5500)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Matine	96	8	—	Seminativo	II	1	70	90	410,16

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà Putignano Pietro fu Domenico;
Est: con la strada vicinale Lama di Cola Pandaro;
Ovest: con proprietà Putignano Lucrezia fu Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				15° CORPO (*Partita catastale n.* 2539)					
Toricella	109	142	—	Pascolo cespugliato	III	7	07	59	353,80
Id.	109	187	—	Pascolo	II	1	52	10	106,47
Id.	109	185	—	Pascolo cespugliato	III	0	86	69	43,34
				Totali		9	46	38	503,61

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Mignozzi Matteo fu Liborio;
Est: con la strada vicinale Toricella e proprietà Di Bello Grazia fu Giuseppe;
Sud: con la strada vicinale Grotta dell'Acqua.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				16° CORPO (*Partita catastale n.* 2539)					
Marina	80	10	—	Seminativo	II	6	24	34	1.498,42

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la stessa proprietà Lemarangi Giuseppe fu Gioacchino;
Est: con la strada vicinale Amarena Marzulli;
Sud: con proprietà D'Oughia Francesco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 314.795,55 (trecentoquattordicimilasettecentonovantacinque e centesimi 55) per il 1° corpo, di L. 452.750,40 (quattrocentocinquantaduemilasettecentocinquanta e cent. 40) per il 2° corpo, di L. 106.507 (centoseimilacinquecentosette) per il 3° corpo, di L. 259.909,20 (duecentocinquantanovemilanovecentonove e cent. 20) per il 4° corpo, di L. 540.946,80 (cinquecentoquarantamilanovecentoquarantasei e cent. 80) per il 5° corpo, di L. 341.708,70 (trecentoquarantunomilasettecentotto e cent. 70) per il 6° corpo, di L. 314.629,20 (trecentoquattordicimilaseicentoventinove e cent. 20) per il 7° corpo, di L. 137.530,80 (centotrentasettemilacinquecentotrenta e cent. 80) per l'8° corpo, di L. 62.281,20 (sessantaduemiladuecentottantuno e cent. 20) per il 9° corpo, di L. 216.823,50 (duecentosedicimilaottocentoventitre e cent. 50) per il 10° corpo, di L. 45.148,90 (quarantacinquemilacentoquarantotto e cent. 90) per l'11° corpo, di L. 1.598.235,85 (unmilionecinquecentonovantottomiladuecentotrentacinque e cent. 85) per 12° corpo, di L. 219.030 (duecentodiciannovemilatrenta) per il 13° corpo, di L. 141.505,20 (centoquarantunomilacinquecentocinque e cent. 20) per il 14° corpo, di L. 136.895,70 (centotrentaseimilaottocentonovantacinque e cent. 70) per il 15° corpo e di L. 516.954,90 (cinquecentosedicimilanovecentocinquantaquattro e cent. 90) per il 16° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	5	61	33	901,69
2° Corpo	5	46	80	1.312,32
3° Corpo	6	09	62	363,35
4° Corpo	3	13	90	753,36
5° Corpo	4	41	95	1.591,02
6° Corpo	4	12	69	990,46
7° Corpo	2	57	05	925,38
8° Corpo	1	66	10	398,63
9° Corpo	2	19	30	175,44
10° Corpo	10	39	29	781,06
11° Corpo	1	58	97	127,18
12° Corpo	25	46	45	4.764,33
13° Corpo	4	17	20	625,80
14° Corpo	1	70	90	410,16
15° Corpo	9	46	38	503,61
16° Corpo	6	24	34	1.498,42
In complesso	94	32	27	16.122,21

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.405.652,90 (cinquemilioniquattrocentocinquemilaseicentocinquantadue e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2112.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Limongelli Francesco fu Savino, in comune di Minervino (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Limongelli Francesco fu Savino, per i terreni ricadenti nel comune di Minervino (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Limongelli Francesco fu Savino, per i terreni ricadenti nel comune di Minervino (provincia di Bari), della superficie di ettari 49.39.41, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 del presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 33.56.28, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 15.83.13.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 48. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Limongelli Francesco fu Savino, in comune di Minervino Murge (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 11236)					
Lama Spinosa	69	2	—	Seminativo	II	12	76	13	4.849,29
				(*Partita catastale n.* 7229)					
Lama Spinosa . . .	69	9	—	Seminativo	II	5	51	40	2.095,32
Chiamarella	57	21	a	Id.	II	2	26	60	861,08
Id.	57	19	—	Id.	II	2	27	09	102,93
				Totali . . .		20	81	22	7.908,62

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Corsi Giuseppe fu Luigi ed altri;
Est: con la proprietà di Campanelli Alessandra e Luigi fu Michele ed altri;
Sud: con la proprietà di Barletta fratelli e sorelle fu Michele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 3018)					
Carluva	191	1	—	Seminativo	IV	12	75	06	2.486,37

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà dello stesso e di Barbera Giulio e Maria fu Alfonso;
Est: con la proprietà di Barbera Maria e Giulio fu Alfonso;
Sud-ovest: con la strada vicinale Carluva.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.095.784,30 (duemilioninovantacinquemilasettecentottantaquattro e cent. 30) per il 1° corpo, L. 696.183,60 (seicentonovantaseimilacentottantatre e cent. 60) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	20	81	22	7.908,62
2° Corpo	12	75	06	2.486,37
In complesso . .	33	56	28	10.394,99

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L. 2.791.967,90 (duemilionisettecentonovantunomilanovecentosessantasette e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Limongelli Francesco fu Savino, in comune di Minervino Murge (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 11236)					
Chiamarella	57	17	—	Seminativo	II	1	25	20	475.76
Id.	57	29	—	Pascolo	II	0	64	40	51.52
Id.	57	30	—	Seminativo	II	0	42	27	160,63
				(*Partita catastale n.* 7229)					
Chiamarella	57	28	—	Seminativo	II	1	44	80	550.24
Id.	57	31	—	Pascolo	II	0	93	20	74.56
Id.	57	32	—	Seminativo	II	0	53	03	201,51
				(*Partita catastale n.* 11236)					
Chiamarella	57	19	—	Seminativo	II	1	98	29	753.51
Id.	57	33	—	Pascolo	II	1	15	20	9[illegible] 16
Id.	57	34	—	Seminativo	II	0	27	20	10[illegible] 36
Id.	57	20	a	Id.	II	3	63	00	1.379,40
Id.	57	20	c	Id.	II	3	56	54	1.354,85
				Totali		15	83	13	5.197 50

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Corsi Giuseppe fu Luigi ed altri;
Est: con Corsi Campanelli Alessandrina e Luigi fu Michele ed altri;
Sud: con proprietà dello stesso.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2113.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Liuzzi Marzio fu Rocco, in comune di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Liuzzi Marzio fu Rocco, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Luca-

nia — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Liuzzi Marzio fu Rocco, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza), della superficie di ettari 45.77.55, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 34.80.17, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 10.97.38.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 49. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Liuzzi Marzio fu Rocco, in comune di Genzano di Lucania (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1853)					
Monte Croce	7	6	—	Seminativo	IV	16	75	14	2.512,71
Id.	7	12	—	Id.	III	18	05	03	4.512,57
				Totali		34	80	17	7.025,28

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con la strada comunale tratturo di Corato e con proprietà del medesimo;
Sud-ovest: con proprietà di Saraceno Giuseppe fu Domenico;
Nord-est: con proprietà di eredi Liuzzi Antonio.

Il corpo è intersecato nel senso ovest-est dalla strada comunale tratturo di Corato.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.997.584,70 (unmilionenovecentonovantasettemilacinquecentottantaquattro e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Liuzzi Marzio fu Rocco, in comune di Genzano di Lucania (provincia di Potenza), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 1853*)					
Serre Croce	7	9	—	Seminativo	II	8	54	65	2.905 80
Monte Croce	7	12	—	Id.	III	2	42	73	606,83
				Totali		10	97	38	3.512.63

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est con la proprietà di eredi Liuzzi Antonio e con la proprietà dello stesso;
Nord-ovest con la proprietà dello stesso;
Sud-est con proprietà dello stesso e con la strada comunale tratturo di Corato.

Il corpo è intersecato nel senso ovest-est dalla strada comunale tratturo di Corato.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1. novembre 1952, n. 2114.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Loglisci Giuseppe Domenico fu Francesco Paolo, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Loglisci Giuseppe-Domenico fu Francesco Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Loglisci Giuseppe-Domenico fu Francesco-Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), per una superficie di ettari 15.82.02, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 50. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Logiisci Giuseppe-Domenico fu Francesco-Paolo, in comune di Gravina (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 o[illegible] 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5328)					
Pavone	38	1	—	Seminativo	III	15	78	66	5.367,44
id.	38	5	—	Fabbricato rurale	—	0	03	36	—
				Totali	.	15	82	02	5.367,44

Il terreno sopradescritto confina:

Nord con la strada vicinale S. Angelo-Poggiorsini e con la proprietà dello stesso;
Nord-ovest: con la proprietà di Polini Ferdinando di Antonio;
Sud-est con la proprietà di Nardulli Nicoletta e Tommaso fu Nicola e Nardulli Vito fu Francesco;
Sud· con la proprietà di Terribile Salvatore di Francesco.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.422.371,60 (unmilionequat[illegible]centoventiduemilatrecentosettantuno e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2115.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Loreto Maria-Rosaria di Gerardo, in comune di Irsina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Loreto Maria-Rosaria di Gerardo, per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Loreto Maria-Rosaria di Gerardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), per una superficie di ettari 12.34.33, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 51. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Loreto Maria-Rosaria di Gerardo, in comune di Irsina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 4950*)					
S. Felice	36	15	—	Pascolo cespugliato	II	0	68	68	41,21
Id.	36	16	—	Pascolo	III	2	33	63	116,76
Id.	36	13	—	Seminativo	III	2	70	93	677,32
Id.	36	9	—	Pascolo	III	2	54	93	127,46
Id.	36	31	—	Seminativo	II	4	06	26	1.300,02
				Totali		12	34	33	2.262,77

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà Loreto Gerardo;

Sud: con terreni della stessa proprietà;

Ovest: col limite della provincia di Potenza (comune di Tolve);

Est: con terreni della stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 667.155,25 (seicentosessantasettemilacentocinquantacinque e centesimi 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2116.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Lorusso Giacinto di Antonio, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lorusso Giacinto di Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lorusso Giacinto di Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di ettari 100.53.57 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 62.89.59, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 37.63.98.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 52. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lorusso Giacinto di Antonio, in comune di Gravina (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 11868)					
La Selva	146	9	—	Seminativo	IV	36	21	40	9.415,64
Id.	146	53	—	Vigneto	I	15	47	20	12.377,60
Id.	146	10	—	Fabbricato rurale	—	0	02	80	—
Id.	146	12	p	Seminativo	III	11	18	19	3.801,83
					Totali	62	89	59	25.595,07

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Lorusso Teresa di Antonio;
Est: con il limite intercomunale Gravina-Altamura;
Ovest: con la proprietà dello stesso;
Sud: con la proprietà dello stesso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.867.057,95 (settemilioniottocentosessantasettemilacinquantasette e cent. 95), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lorusso Giacinto di Antonio, in comune di Gravina (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 11868)					
La Selva	146	12	—	Seminativo	III	37	63	98	12.797,54

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà Lorusso Teresa di Antonio;
Sud: con proprietà dello stesso;
Est: con proprietà dello stesso;
Ovest: con proprietà dello stesso.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2117.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Lorusso Giuseppe fu Francesco, in comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lorusso Giuseppe fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lorusso Giuseppe fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera) per una superficie di ettari [illegible] specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 53. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco de terreni intestati alla ditta Lorusso Giuseppe fu Francesco, in comune di Matera (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* [illegible])					
Masseria dei Pini	37	57	b	Seminativo	III	4	32	67	1.384,55
Id.	37	14	—	Id.	IV	0	78	88	157.76
Id.	37	25	—	Id.	IV	0	85	57	171.14
Id.	37	16	b	Id.	III	3	54	80	1.135,36
Id.	37	—	c	Id.	III	0	64	43	206.18
Id.	37	—	d	Id.	III	0	14	40	46,08
Id.	37	17	a	Id.	V	1	38	55	187.04
Id.	37	8	b	Pascolo	II	0	98	70	69,09
Bellocchio	38	4	—	Vigneto	IV	0	58	05	168,35
Id.	38	5	—	Seminativo	V	2	48	95	336,08
Id.	38	33	—	Id.	IV	0	74	07	148,14
				Totali		16	49	07	4.009,77

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà;
Sud: con Porcari Michele fu Luigi;
Ovest: con terreni di Giuralongo Maria Bruna;
Est: con Festa Angela, Scandiffio Vito Domenico ed altri.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO *(Partita catastale n. 16936)*					
Carosello	38	153	—	Seminativo	III	2	68	46	859,07
Id.	38	199	—	Pascolo	II	5	15	30	360,71
Id.	38	338	—	Id.	II	5	94	20	415,94
Le Matine	55	331	—	Id.	II	1	86	30	130,41
Id.	55	191	—	Id.	II	0	69	55	48,69
Id.	55	336	—	Seminativo	III	1	72	75	552,80
				Totali		18	06	56	2.367,62

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà;

Sud: con il canale Iesce;

Est: con terreni di Paternoster Maria Rosaria, Mignozzi Vita-Maria ed altri piccoli proprietari e con canale Iesce;

Ovest: con piccoli proprietari.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO *(Partita catastale n. 16936)*					
Masseria dei Pini	37	20	—	Seminativo	II	1	84	71	720,37

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: con Riccardi Mario Giuseppe fu Eustacchio;

Sud-est: con strada vicinale di Vizzielle;

Ovest: con la stessa proprietà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO *(Partita catastale n. 9353)*					
Masseria della Madonna	39	6	—	Seminativo	IV	3	60	00	720 —

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con Losurdo Maria e germani fu Stefano;

Nord-est: con Turi Michele e germani di Giuseppe;

Sud, sud-ovest e *sud-est*: con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.175.386,35 (unmilionecentosettantacinquemilatrecentottantasei e cent. 35) per il 1° corpo, di L. 717.780,45 (settecentodiciassettemilasettecentottanta e cent. 45) per il 2° corpo, di L. 198.101,75 (centonovantottomilacentouno e cent. 75) per il 3° corpo e di L. 216.000 (duecentosedicimila) per il 4° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	16	49	07	4.009,77
2° Corpo	18	06	56	2.367,62
3° Corpo	1	84	71	720,37
4° Corpo	3	60	00	720 —
In complesso	40	00	34	7.817,76

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.307.268,55 (duemilionitrecentosettemiladuecentosessantotto e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 novembre 1952, n. 2118.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lubelli Luigi di Pasquale, in comune di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lubelli Luigi di Pasquale, per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce);
Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lubelli Luigi di Pasquale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 86.14.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 54. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni [illegible] alla ditta Lubelli Luigi di Pasquale, in comune di Lecce (provincia di Lecce), [illegible] lo sviluppo [illegible] irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia [illegible] a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, [illegible] decreto Presidenziale 7 [illegible] 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 5084)					
Santa Maria Piccoli	220	8	—	Seminativo	V	4	68	78	375,02
Termite Primo	220	9	—	Id.	V	9	62	16	769,73
Termite Secondo	220	10	—	Id.	V	8	55	50	684,40
Lenza Seconda	220	12	—	Id.	V	7	80	19	624,15
San Mauri Mezzani	220	13	—	Id.	V	6	21	83	497,46
San Mauri	220	14	—	Id.	V	7	85	81	628,65
Lenza Piccola	220	15	—	Id.	V	6	83	82	547,06
				Totali		51	58	09	4.126,47

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Antonaggi Filomena fu Vito;
Est: con proprietà Tresca Achille fu Vincenzo e proprietà della stessa ditta;
Sud: con strada vicinale San Cataldo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 5084)					
Scalielli	221	18	—	Seminativo	V	3	68	67	294,94
Scalilli Grandi	221	19	—	Id.	IV	3	87	16	677,53
Scalilli Piccoli	221	20	—	Id.	V	0	75	83	60,06
Pozze	221	32	—	Id.	IV	10	13	76	1.774,08
Ulive Primo	221	37	—	Id.	V	1	33	48	106,73
Ulive Secondo	221	36	—	Id.	V	1	36	09	108,87
Aia Vecchia	221	35	—	Id.	V	2	83	55	226,84
Acquare Secondo	221	21	—	Id.	IV	3	51	09	614,41
Aia	221	38	—	Id.	IV	1	52	19	266,34
Pozzo	221	17	—	Id.	IV	5	54	59	970,53
				Totali		34	56	41	5.100,98

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale di Mosca e con proprietà di Madaro Cosimo fu Floriano;
Est: con proprietà Scardino Francesco fu Nicola;
Sud: con proprietà della stessa ditta.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.464.896,85 (unmilionequattrocentosessantaquattromilaottocentonovantasei e cent. 85) per il 1° corpo, di L. 1.789.333,45 (unmilionesettecentottantanovemilatrecentotrentatre e centesimi 45) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	51	58	09	4.126,47
2° Corpo	34	56	41	5.100,98
In complesso . . .	86	14	50	9.227,45

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.254.230,30 (tremilioniduecentocinquantaquattromila duecentotrenta e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2119.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Lubrano Raffaele fu Francesco, in comune di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lubrano Raffaele fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lubrano Raffaele fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 19.35.35, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni ricadenti nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 55. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lubrano Raffaele fu Francesco, in comune di Genzano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 2880*)					
Monte Poto	3	17	—	Seminativo	II	19	35	35	6.580,21

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà del medesimo;
Est: con proprietà del medesimo;
Sud: con D'Inella Matilde di Giuseppe e Amendolara Teresa di Domenico;
Ovest: con de Chirico Francesco fu Carmine.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.842.458,80 (unmilioneottocentoquarantaduemilaquattrocentocinquantotto e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

19 novembre 1952, n. 2120.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Magnante Rosina fu Vito, in comune di Salandra (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Magnante Rosina fu Vito, per i terreni ricadenti nel comune di Salandra (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Magnante Rosina fu Vito, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Salandra (provincia di Matera), per una superficie di ettari 77.03.85, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 56. — PALIA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Magnante Rosina fu Vito, in comune di Salandra (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 2524*)					
Sant'Angelo Petreti	48	46	—	Pascolo	III	13	06	85	470,47
Id.	48	47	—	Seminativo	V	31	89	74	2.232,82
Id.	48	48	—	Pascolo	III	8	15	69	293,65
Id.	48	49	—	Id.	III	5	14	00	185 04
Cuccariello	48	63	—	Id.	III	0	48	20	17,35
Sant'Angelo Petreti	52	141	—	Incolto produttivo	unica	0	64	80	7,78
Id.	52	3	—	Pascolo	III	5	97	93	215,25
Id.	52	143	—	Seminativo	V	0	61	78	43,25
Id.	52	2	—	Id.	V	7	98	27	558,79
Id.	52	1	—	Pascolo	III	3	06	59	110,37
				Totali		77	03	85	4.134,77

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con Lararia Michele e germani fu Paolo e Marraudino Giovanni;

Est con la strada comunale Salandra-Craro;

Sud con terreni della stessa proprietà, con Uricchio Antonio e Marraudino Giovanna;

Ovest con D'Alessandro Nicola.

L'indennità [illegible] di espropriazione offerta è di L. 1.362.240,40 (unmilionetrecentosessantaduemiladuecentoquaranta e cent[illegible] salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dello art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2121.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Maldarizzi Francesco fu Leonardo, in comune di Castellaneta (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Maldarizzi Francesco fu Leonardo, per i terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Maldarizzi Francesco fu Leonardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 114.29.88, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 57. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Maldarizzi Francesco fu Leonardo, in comune di Castellaneta (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1568)					
Matino	35	36	—	Seminativo	II	13	00	00	3.770 —
Id.	35	4	—	Id.	III	8	32	23	1.914, 13
				Totali		21	32	23	5.684, 13

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con proprietà Cattini Laura fu Giuseppe ed altre;
Est con il regio tratturello delle Murge;
Ovest con proprietà Cassano Francesco fu Nicola;
Nord-ovest: con proprietà dell'Aquila Clara ed altri fu Floriano ed altre.

L'intero corpo è intersecato nel senso est-ovest dal tratturo Melfi-Castellaneta.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1568)					
Matine	35	8	b	Seminativo	III	2	40	99	554. 28
Id.	35	11	b	Id.	II	5	32	60	1.544. 54
Id.	35	—	a	Id.	II	6	00	00	1 740 —
Id.	46	2	—	Id.	II	10	68	58	3.098. 88
Id.	46	3	—	Id.	III	1	72	28	396 24
Id.	46	9	—	Id.	II	7	19	84	2.087 54
Id.	46	10	a	Id.	II	5	84	81	1.695, 96
Id.	46	—	b	Id.	II	6	00	72	1.742. 08
Id.	46	13	—	Id.	III	4	25	00	977, 50
Id.	46	8	—	Bosco ceduo	II	4	80	00	360 —
Id.	46	12	—	Seminativo	III	26	60	60	6.118, 30
				Totali		80	84	95	20.315, 32

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con la stessa proprietà Maldarizzi Francesco fu Leonardo;
Est con il tratturello Tarantino;
Ovest con la stessa proprietà Maldarizzi Francesco fu Leonardo;
Sud-est: con la strada vicinale Monterotondo.

Il corpo è intersecato nel senso nord-ovest sud-est dal regio tratturello Tarantino.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 1568)					
Monterotondo	52	47	—	Uliveto	II	1	09	78	823, 35

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada vicinale Monterotondo;
Ovest: con il tratturo Orsanese;
Sud ed *est*: con la proprietà Casamassima Domenico fu Pasquale.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire

4° CORPO
(*Partita catastale* n. 1568)

Santo Stefano . . .	65	29	—	Uliveto . . .	IV	1	92	97	713,89
	65	27	—	Id.	V	0	87	25	174,50
Id.	65	26	—	Id. . .	IV	8	22	70	3.043,09
				Totali .		11	02	92	3.932,48

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la stessa proprietà Maldarizzi Francesco fu Leonardo;
Est: con la strada vicinale Cappella Pagliarosa;
Ovest: con la Gravina Santo Stefano e terreni della stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.942.174,85 (unmilionenovecentoquarantaduemilacentosettantaquattro e cent. 85) per il 1° corpo, di L. 6.924.040,40 (seimilioninovecentoventiquattromilaquaranta e cent. 40) per il 2° corpo, di L. 271.705,50 (duecentosettantunomilasettecentocinque e cent. 50) per il 3° corpo e di L. 1.378.985,50 (unmilionetrecentosettantottomilanovecentottantacinque e cent. 50) per il 4° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	21	32	23	5.684,13
2° Corpo	80	84	95	20.315,32
3° Corpo	1	09	78	823,35
4° Corpo	11	02	92	3.932,48
In complesso . .	114	29	88	30.755,28

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 10.516.906,25 (diecimilionicinquecentosedicimilanovecentosei e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2122.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Malvinni-Malvezzi Alessandrina di Luigi, in comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Malvinni-Malvezzi Alessandrina di Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n.841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Malvinni-Malvezzi Alessandrina di Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), per una superficie di ettari 54.14.52, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 58. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Malvinni-Malvezzi Alessandrina di Luigi, in comune di Matera (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 6280*)					
Madonna di Picciano	22	5	—	Seminativo	IV	15	19	86	3.039,72
Id.	22	6	—	Id.	IV	5	66	01	1.132,02
Id.	46	1	—	Id.	IV	33	28	65	6.657,30
				Totali		54	14	52	10.829,04

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Andrisani Antonio fu Emanuele;

Est: con proprietà Andrisani Antonio fu Emanuele e con terreni della stessa proprietà;

Sud: con proprietà De Bellis Giovanni fu Francesco e con terreni della stessa proprietà;

Ovest: con proprietà Andrisani Antonio fu Emanuele e con il demanio comunale.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.248.712 (tremilioniduecentoquarantottomilasettecentododici), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2123.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Malvinni-Malvezzi Luigi fu Marco, in comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952 n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Malvinni Malvezzi Luigi fu Marco, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Malvinni Malvezzi Luigi fu Marco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), per una superficie di ettari 13.97.93, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dela Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 59. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Malvinni-Malvezzi Luigi fu Marco, in comune di Matera (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 3122*)					
Le Matinelle	25	4	h	Seminativo	IV	7	11	00	1.422 —
Id.	25	7	—	Id.	III	2	10	36	673,16
Id.	25	17	—	Id.	III	4	76	57	1.525,03
				Totali		13	97	93	3.620,19

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con terreni dello stesso proprietario;
Sud: con terreni dello stesso proprietario;
Ovest: con terreni dello stesso proprietario;
Est: con terreni di proprietà Del Balzo Giulio fu Gioacchino.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.053.084,15 (unmilionecinquantatremilaottantaquattro e cent. 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 novembre 1952, n. [illegible].

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Manfredi Luigi fu Enrico, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Manfredi Luigi fu Enrico, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Manfredi Luigi fu Enrico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 17.08.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 60. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Manfredi Luigi fu Enrico, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 1741*)									
Cavaniglia	65	5	—	Seminativo	I	17	08	92	6.835,70

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-est: con la stessa proprietà;
Sud-est: con Tomaiolo Luigi di Matteo;
Sud-ovest: con Piemontese Matteo;
Nord-ovest: con De Bonis Luigi ed altri.

L'indennità di espropriazione offerta è L. 1.777.282 (unmilionesettecentosettantasettemiladuecentottantadue), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2125.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Maresca Francesca-Paola fu Benedetto, in comune di Serracapriola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Maresca Francesca Paola fu Benedetto, per i terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Foggia);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Maresca Francesca Paola fu Benedetto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Foggia), della superficie di ettari 122.32.26, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 94.53.93, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 27.78.33.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 61. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Maresca Francesca Paola fu Benedetto, in comune di Serracapriola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 3535*)					
Maresca	42	14	—	Seminativo	III	16	99	34	5.267,95
Id.	42	3	—	id.	IV	32	57	56	4.723,46
Id.	42	4	—	Fabbricato rurale	—	0	03	99	—
Id.	43	9	—	Seminativo	IV	11	05	19	1.602,53
				Totali		60	66	08	11.593,94

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-ovest con torrente Mannaro;
Ovest col torrente Mannaro;
Est col canale Maurea e col canale Mannaro;
Sud con Ricci Diego ed altri;
Sud-Ovest con Ricci Diego ed altri.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n. 3535*)					
Castelluccio	60	2	—	Seminativo	II	9	66	68	3.770,04
Id.	60	4	—	Id.	III	16	68	02	5.170,86
Id.	60	5	—	Pascolo cespugliato	un.ca	7	53	15	1.092,07
				Totali		33	87	85	10.032,97

I terreni sopradescritti confinano:
Nord con la strada vicinale Passo di Rondine e con Piccirella Giorgio ed altri;
Est con Piccirella Giorgio;
Sud col canale Scafarone;
Ovest con la proprietà della stessa.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.225.253,65 (tremilioniduecentoventicinquemiladuecentocinquantatre e cent. 65) per il 1° corpo, e di L. 2.622.058,35 (duemilioniseicentoventiduemilacinquantotto e cent. 35) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	60	66	08	11.593,94
2° Corpo	33	87	85	10.032,97
In complesso . . .	94	53	93	21.626,91

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.847.312 (cinquemilioniottocentoquarantasettemilatrecentododici), salvo determinazione definitiva ai sensi dello art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Maresca Francesca-Paola fu Benedetto, in comune di Serracapriola (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 3535*)					
Castelluccio . . .	60	2	—	Seminativo	II	27	72	68	10.813,46
Id. . . .	60	3	—	Fabbricato rurale . . .	—	0	05	65	—
				Totali .		27	78	33	10.813,46

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Passo di Rondine;

Est: con proprietà della stessa ditta;

Ovest: con la strada comunale delle Croci.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2126.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Marinelli Filippo fu Luigi, in comune di Ruvo (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marinelli Filippo fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Ruvo (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marinelli Filippo fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ruvo (provincia di Bari), per una superficie di ettari 100.39.82, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 62. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marinelli Filippo fu Luigi, in comune di Ruvo (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 4833*)					
Lama d'Ape	115	61	—	Pascolo	II	13	23	20	793, 92
Id.	115	11	—	Id.	III	9	55	72	324, 94
Id.	115	56	—	Id.	II	10	44	30	626, 58
Id.	115	10	—	Id.	III	5	41	88	184, 24
Id.	115	57	—	Id.	II	17	00	18	1.020, 11
Id.	115	12	—	Id.	II	18	94	57	1.136, 74
Id.	115	2	—	Id.	III	0	68	52	23, 29
Id.	115	3	—	Id.	IV	0	25	90	5, 13
Id.	115	62	—	Seminativo arborato	V	9	25	60	1.203, 28
Id.	115	67	—	Seminativo	IV	2	99	60	224, 70
Id.	115	8	—	Pascolo	II	4	00	00	240 —
Id.	115	58	—	Seminativo arborato	IV	8	60	35	2.322, 95
				Totali		100	39	82	8.106, 13

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Marinelli Raffaele fu Luigi;

Ovest: con la proprietà di Zezza Livia fu Carlo;

Est: con la proprietà dello stesso e con Patruno fratelli fu Michele, Iurilli Anna e Vincenzo e Stragapede Pantaleo fu Cataldo;

Sud: con la proprietà di Zezza Livia fu Carlo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.424.451,50 (duemilioniquattrocentoventiquattromilaquattrocentocinquantuno e cent. 50) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2127.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Marra Oronzo fu Francesco, in comune di Otranto (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marra Oronzo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Otranto (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marra Oronzo fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Otranto (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 19.5[illegible].13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 63. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marra avv. Oronzo fu Francesco, in comune di Otranto (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 1250*)					
Traflli	36	9	—	Seminativo	III	1	50	83	361,99
Id.	36	10	—	Orto	I	1	19	01	2.499,21
Id.	36	11	—	Id.	II	0	69	12	1.002,24
Id.	36	12	—	Fabbricato rurale	—	0	00	52	—
Id.	36	13	—	Frutteto	I	0	11	39	102,51
				Totali		3	50	87	3.965,95

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con proprietà dell'Ente economico della Viticoltura;
Est: con strada vicinale Negro-Morrone;
Sud-ovest: con strada vicinale Santo Stefano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1250)					
Masseria Orto	44	54	—	Vigneto	III	1	88	92	453.41
Id.	44	55	—	Ficheto	III	0	33	16	76,27
				Totali		2	22	08	529,68

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà De Giuseppe Luigi;
Est: con canale di Bonifica;
Sud-ovest: con strada vicinale Gannina.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 1250)					
Masseria Fanghi	42	41	—	Seminativo	III	7	32	33	1 757,59

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con strada vicinale Pioppi;
Est: con proprietà Pasca Vizzino, Tamborino Vincenzo;
Sud-est: con strada vicinale Renis.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 1250)					
Masseria Fanghi	41	114	—	Pascolo	II	2	5[illegible]	93	101.97
Id.	41	115	—	Seminativo	III	3	[illegible]	18	881.23
				Totali		6	22	11	983,20

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada vicinale Fanghi e con proprietà della stessa ditta;
Est: con strada vicinale San Giuseppe;
Sud: con proprietà del demanio dello Stato (Ramo Marina);
Ovest: con proprietà Corrado Nicolino.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 1250)					
Masseria Fanghi	41	63	—	Seminativo	III	0	67	04	160,89

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà della stessa ditta;

Est: con strada provinciale Poggiardo-Minervino-Otranto;

Ovest: con tratto di strada vicinale Fanghi alla provinciale Poggiardo-Minervino-Otranto.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.192.155,15 (unmilionecentonovantaduemilacentocinquantacinque e cent. 15) per il 1° corpo, L. 189.922,10 (centottantanovemilanovecentoventidue e cent. 10) per il 2° corpo, lire 606.368,55 (seicentoseimilatrecentosessantotto e cent. 55) per il 3° corpo, L. 334.105,50 (trecentotrentaquattromilacentocinque e cent. 50) per il 4° corpo, L. 55.507,05 (cinquantacinquemilacinquecentosette e cent. 5) per il 5° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	3	50	87	3.965,95
2° Corpo	2	22	08	529,68
3° Corpo	7	32	33	1.757,59
4° Corpo	6	22	11	983,20
5° Corpo	0	67	04	160,89
In complesso	19	94	43	7.397,31

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.378.058,35 (duemilionitrecentosettantottocinquantotto e cent. 35), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2128.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Marsilio Vincenzo fu Girolamo, in comune di Ferrandina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marsilio Vincenzo fu Girolamo, per i terreni ricadenti nel comune di Ferrandina (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marsilio Vincenzo fu Girolamo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ferrandina (provincia di Matera), per una superficie di ettari 21.25.12, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 64. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marsilio Vincenzo fu Girolamo, in comune di Ferrandina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 6103)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Cretagna	67	33	—	Seminativo	II	4	02	74	1.248.50
Id.	67	34	—	Pascolo	I	0	63	78	53.78
				Totali		4	66	52	1.312.28

I terreni sopradescritti confinano:
Nord, sud, est, ovest: con Le Rose Carmela.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 6103)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Serra La Fava	67	28	—	Pascolo	II	0	64	21	48,16
Id.	67	29	—	Seminativo	II	11	38	39	3.529,01
Piano Lattuga	67	39	—	Pascolo	II	4	56	00	342 —
				Totali		16	58	60	3.919,17

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con De Laurentis Michele e Lerose Carmela;
Est: con Lerose Carmela;
Sud: con terreni della stessa proprietà;
Ovest: con De Laurentis Michele.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 375.594,30 (trecentosettantacinquemilacinquecentonovantaquattro e cent. 30) per il 1° corpo, L. 1.132.569,85 (unmilionecentotrentaduemilacinquecentosessantanove e cent. 85) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
	—	—	—	—
1° Corpo . . .	4	66	52	1.312,28
2° Corpo .	1	58	60	3.919,17
In complesso	21	25	12	5.231,45

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.508.164,15 (unmilionecinquecentottomilacentosessantaquattro e cent. 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2129.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Massa Maria-Elisa di Ernesto, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Massa Maria Elisa di Ernesto, per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce),

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Massa Maria-Elisa di Ernesto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 77.62.81, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 65. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Massa Maria-Elisa di Ernesto, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria - Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5509)					
Castelli San Biasi	50	1	—	Seminativo	III	8	73	70	2.533.73
Id.	50	2	—	Id.	IV	42	97	50	7.950.38
Id.	50	3	—	Id.	II	25	91	61	10.884.77
				Totali		77	62	81	21.368,88

I terreni sopradescritti confinano:

Est con strada vicinale Stanze;
Sud con proprietà della stessa ditta;
Ovest con la strada vicinale Donno Santo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.250.747,25 (settemilioniduecentocinquantamilasettecentoquarantasette e cent. 25) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2130.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Masselli Luigi fu Giandomenico, in comune di Torremaggiore (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Masselli Luigi, fu Giandomenico, per i terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Masselli Luigi, fu Giandomenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 346.10.05, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 66. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Masselli Luigi fu Giandomenico, in comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 5397*)					
Figurella	91	1	b	Seminativo	II	56	39	56	24.230,10
Id.	90	11	a	Id.	II	79	71	78	34.678,65
Id.	90	10	a	Id.	II	4	04	79	1.740,60
Id.	91	1	b	Id.	II	22	36	02	9.614,89
				Totali		162	52	15	69.884,24

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con la strada provinciale Castelnuovo della D.-San Severo;
Nord-est: con Masselli Maria e Maddalena fu Michele;
Sud-est: con la stessa proprietà;
Sud-ovest: con Masselli Salvatore.

Il corpo è attraversato nel senso ovest-est dal canale La Bussola.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n. 5397*)					
Figurella	90	9	b	Seminativo	III	30	75	28	7.995,73
Id.	90	7	a	Pascolo	I	20	04	40	4.610,12
Id.	90	3	—	Fabbricato rurale	—	0	62	03	—
Id.	90	1	—	Seminativo	II	7	44	34	3.200,66
Id.	90	6	—	Id.	II	82	20	61	35.348,62
Id.	90	8	b	Id.	II	42	51	24	18.280,33
				Totali		183	57	90	69.435,46

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Fania Giuseppina di Prospero e Fania Riccardo;
Nord-est: con Masselli Maria e Maddalena fu Michele;
Sud-est: con la strada provinciale Castelnuovo della D-San Severo;
Sud-ovest: con Masselli Salvatore.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 18.169.902,44 (diciottomilionicentosessantanovemilanovecentodue e cent. 44) per il 1° corpo e di L. 18.127.054,35 (diciottomilionicentoventisettemilacinquantaquattro e cent. 35) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	ar	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	162	52	15	69.884,24
2° Corpo	183	57	90	69.435,46
In complesso	346	10	05	139.319,70

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 36.296.956,79 (trentaseimilioniduecentonovantaseimilanovecentocinquantasei e cent. 79), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2131.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Mazzario Emilio fu Alessandro, in comune di Nova Siri (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mazzario Emilio fu Alessandro, per i terreni ricadenti nel comune di Nova Siri (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mazzario Emilio fu Alessandro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nova Siri (provincia di Matera), per una superficie di ettari 116.65.57, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 67. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mazzario Emilio fu Alessandro, in comune di Nova Siri (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 1669*)					
Marina	48	21	—	Seminativo	III	0	05	60	6,72
				(*Partita catastale n. 1274*)					
Marina	48	22	—	Incolto produttivo	unica	0	51	20	10,24
				(*Partita catastale n. 1986*)					
Marina	48	13	b	Incolto produttivo	unica	34	94	75	698,95
Id.	48	11	d	Pascolo cespugliato	I	15	36	60	1.536,60
Id.	48	12	d	Id.	I	2	82	84	282,84
Id.	48	18	d	Seminativo	I	62	92	58	20.136,26
				Totali		116	65	57	22.673,61

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con rimanente proprietà dello stesso;

Sud: col fosso Toccacielo;

Ovest: con rimanente proprietà dello stesso;

Est: con la fascia sabbiosa del Mare Jonio (Demanio).

Detti terreni sono attraversati in senso nord-sud dalla ferrovia Taranto-Reggio Calabria.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 6.560.872,10 (seimilionicinquecentosessantamilaottocentosettantadue e cent. 10) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2132.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Mendaia Matteo fu Giovan Battista, in comune di Stigliano (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mendaia Matteo fu Giovan Battista, per i terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mendaia Matteo fu Giovan Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera), per una superficie di ettari 218.60.26, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 68. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mendaia Matteo fu Giovan Battista, in comune di Stigliano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2054)					
Acqua Salsa	30	31	—	Fabbricato rurale	—	0	01	14	—
Id.	30	40	—	Pascolo arborato	III	34	15	35	3.073,81
Id.	30	41	—	Fabbricato rurale	—	0	02	74	—
Id.	30	39	—	Pascolo arborato	II	1	27	19	165.35
Id.	30	19	—	Id.	III	16	65	93	1.499.35
Id.	30	35	—	Id.	II	3	05	00	396 50
Id.	30	47	—	Id.	II	4	25	16	552,71
Id.	30	32	—	Seminativo	III	6	76	74	1.353.48
Id.	30	34	—	Pascolo arborato	III	65	58	53	5.902.68
Id.	30	33	—	Id.	III	4	28	37	385.[illegible]3
Id.	30	20	—	Id.	III	13	57	76	1.221.98
Id.	30	45	—	Bosco alto fusto	II	25	06	53	1.228.20
Id.	30	30	—	Pascolo	II	43	87	30	2.413,02
Id.	30	36	—	Fabbricato rurale	—	0	00	86	—
Id.	30	37	—	Id.	—	0	00	72	—
Id.	38	38	—	Id.	—	0	00	94	—
				Totali		218	60	26	18.192,61

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Vallone della difesa e proprietà di Porcellini Nicola;
Sud: con proprietà di Vitale Guglielmo;
Est: con il fosso di Monte Casale;
Ovest: con terreni della stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.779.677,45 (cinquemilionisettecentosettantanovemilaseicentosettantasette e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2133.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Mennuni Federico fu Eduardo, in comune di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mennuni Federico fu Eduardo, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei con-

fronti di Mennuni Federico fu Eduardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 33.39.56, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 69. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mennuni Federico fu Eduardo, in comune di Genzano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2192)					
Piana coperchio	5	7	—	Seminativo	II	15	30	00	5.202 —
Id.	5	8	—	Id.	II	18	09	56	6.152,51
				Totali		33	39	56	11.354,51

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-est con proprietà del medesimo;
Sud-ovest con Aglieta Luigia-Irma fu Luigi (ora Messena);
Sud-est con proprietà di Ciuffrese germani fu Pasquale;
Nord-ovest con proprietà Aglieta Giuseppe, ecc. (ora Messena).

Il corpo è intersecato nel senso sud-ovest e nord-est dalla strada comunale tratturo di Corato.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.179.262,80 (tremilionicentosettantanovemiladuecentosessantadue e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 novembre 1952, n. 2134.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Messanelli Maria fu Carlo, in comune di Palazzo San Gervasio (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Messanelli Maria fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Palazzo San Gervasio (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma de-

gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Messanelli Maria fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Palazzo San Gervasio (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 55.25.05, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli:* Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 70. — Palla

Allegato N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Messanelli Maria fu Carlo, in comune di Palazzo San Gervasio (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 4640*)					
Casaloni Sottano	20	12	—	Seminativo	III	9	44	87	98.71
Id.	20	13	—	Incolto produttivo	unica	0	51	37	7.19
Id.	20	14	—	Seminativo	III	11	57	87	2.547.31
Id.	20	16	—	Pascolo	unica	1	98	55	99.28
Id.	20	18	—	Id.	unica	0	41	40	20,70
Id.	20	25	—	Id.	unica	5	03	71	251 86
Id.	20	19	1	Seminativo	III	2	33	24	513, 3
Id.	20	24	1	Id.	III	32	94	04	7.246,90
				Totali		55	25	05	10.785.08

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada comunale Mulino;

Sud: con proprietà del medesimo e con Piarulli Savino fu Francesco e Urso Paolo di Rocco e figlio;

Est: con Vallone Valoro.

Il corpo è intersecato nel senso est-ovest e nord-sud-ovest dalla strada provinciale della via Venosina.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.198.798,75 (tremilionicentonovantottomilasettecentonovantotto e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
Fanfani

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2135.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Miani Teresa fu Luigi, vedova Cassano, in comune di Ginosa (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Miani Teresa fu Luigi, vedova Cassano, per i terreni ricadenti nel comune di Ginosa (provincia di Taranto):

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Miani Teresa fu Luigi, vedova Cassano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ginosa (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 72.62.21, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 71. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Miani Teresa fu Luigi, vedova Cassano, in comune di Ginosa (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 3788)					
Marina	142	9	—	Seminativo	III	4	78	80	1.340,64
Id.	142	13	—	Id.	III	55	60	40	15.569,12
Id.	142	16	a	Id.	III	0	87	13	243,96
				Totali		61	26	33	17.153,72

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il tratturo di Torre Mattone;
Est: con il Colatore Marinelli,
Sud-ovest: con l'Alveo del Bradano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n. 3788*)					
Marina	134	26	—	Seminativo	II	0	32	00	115,20
Id.	134	27	—	Id.	III	0	03	20	8,96
Id.	134	1	—	Id.	II	11	00	68	3.962,44
				Totali		11	35	88	4.086,60

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con la stessa proprietà Miani Teresa fu Luigi, vedova Cassano e con la strada comunale Tarantina;
Est con il tratturo Torre Mattone;
Ovest e *sud-ovest* con il torrente Galaso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.832.264,80 (cinquemilioniottocentotrentaduemiladuecentosessantaquattro e cent. 80) per il 1° corpo, L. 1.389.444 (unmilionetrecentottantanovemilaquattrocentoquarantaquattro) per il 2° corpo salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	61	26	33	17.153,72
2° Corpo	11	35	88	4.086,60
In complesso	72	62	21	21.240,32

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.221.708,80 (settemilioniduecentoventunomilasettecentootto e centesimi 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9103634) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 450